

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

Ricorso

per i Proff. [OMISSIS], rappresentati e difesi, unitamente ed anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Mariantonietta Zingrillo e Vito Lacoppola del Foro di Bari ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via Po n. 22, presso e nello studio dell'Avv. Pierluigi Giammaria, giusta mandato a margine del presente atto

ricorrenti

CONTRO

Il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro *pro-tempore*, domiciliato *ex lege* ai fini della presente controversia in Roma, alla via Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato

resistente

avverso

il Bando di Concorso emanato con Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 3 ottobre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4° serie speciale – n. 76 del 6 ottobre 2006 avente ad oggetto l'indizione del “corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi, riservato a coloro che hanno ricoperto la funzione di Preside incaricato per almeno un anno, ai sensi dell'art. 1 *sexies* Legge 31/03/2005 n. 43 e dell'art. 3 bis legge 17/08/2005 n. 168” nonché avverso tutti gli atti presupposti, prodromici, connessi e consequenziali a detto provvedimento. I provvedimenti in questione sono, infatti, illegittimi e viziati e vanno, pertanto, annullati e dichiarati del tutto inefficaci, per le ragioni, di fatto e

di diritto, che qui di seguito si espongono.

FATTO

Il Testo Unico del Pubblico Impiego, adottato con Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nel dettare le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, all'art. 29 ha specificamente disciplinato le modalità da seguire per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici. Ha, cioè, stabilito che esso si realizza mediante un corso-concorso selettivo di formazione, indetto con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione e svolto in sede regionale con cadenza periodica.

Il legislatore ha in tal modo disciplinato l'istituto del *concorso ordinario* per l'assunzione dei Dirigenti Scolastici. Ha, ancora, previsto che al corso-concorso è ammesso a partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni statali che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di laurea, nei rispettivi settori formativi.

Sempre l'art. 29 ha previsto, inoltre, che all'atto dell'espletamento del primo corso-concorso, il 50% dei posti messi a concorso sarebbe stato riservato a "coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato previo superamento di un esame di ammissione a loro riservato".

In data 31/03/2005 è stata emanata la legge n. 43 recante disposizioni urgenti per la sistemazione del comparto scolastico. In essa è stato introdotto l'art. 1 *sexies* avente ad oggetto proprio gli incarichi di presidenza, il quale ha previsto che "a decorrere dall'anno scolastico 2006-2007 non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti. I posti vacanti di Dirigente Scolastico sono conferiti con incarico di reggenza. I posti vacanti

all'inizio del predetto anno scolastico...sono riservati in via prioritaria ad un apposito corso-concorso per coloro che abbiano maturato, entro l'anno scolastico 2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza".

In attuazione di tale ultima previsione normativa è stato emanato il bando di corso-concorso che con il presente atto si impugna, essendo lo stesso illegittimo perché affetto da gravi vizi che qui di seguito si espongono.

Attualmente, tutti i ricorrenti svolgono la funzione di Dirigente Incaricato e hanno, alla data del bando di concorso *de quo*, maturato i requisiti richiesti dal surriportato art. 1 *sexies* L. 43/05 e, molti di loro, anche quello dei sette anni richiesti dal T.U. 165/01.

Peraltro, la maggior parte dei ricorrenti svolge la funzione di Dirigente Incaricato già da molti anni e ricopre anche attualmente detto ruolo. Pertanto, gli stessi sono in attesa, da tempo, di vedersi utilmente riconoscere dalla Pubblica Amministrazione di appartenenza il meritato inserimento nel ruolo che loro compete: quello *dirigenziale*, anche ai sensi della normativa precedente.

DIRITTO

1) Illegittimità del Bando per violazione di legge: contrarietà alla previsione dell'art. 1 *sexies* L. 31/03/2005 n. 43 nella parte in cui disciplina i requisiti di ammissione.

Come riferito in punto di fatto, il bando di concorso che si impugna contiene nella premessa nonché nell'art. 1 un espresso richiamo all'art. 1 *sexies* L. 43/05, in esecuzione ed attuazione del quale è stato emanato e di cui, dunque, avrebbe dovuto specificamente osservare le previsioni. Tale normativa ha, invero, innovato le norme precedenti ed ha introdotto una deroga alla previsione generale in tema di reclutamento dei Dirigenti Scolastici dettata dal

precedentemente richiamato art. 29 T.U. del Pubblico Impiego. In tale ultima norma si prevede espressamente come condizione d'ammissione al corso-concorso ordinario l'aver maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio di insegnamento effettivamente prestato di almeno sette anni nei rispettivi settori formativi. Invece, l'art. 1 *sexies*, L. 43/05 modificando e derogando, quale norma speciale, rispetto a detta precedente previsione normativa, *stabilisce quale **unico requisito richiesto**, per la partecipazione “all'apposito corso – concorso” per la copertura di tutti i posti di Dirigente Scolastico vacanti all'inizio dell'anno scolastico 2006-2007, l'aver espletato “almeno un anno di incarico di presidenza”*.

La *ratio* di tale norma è chiaramente evincibile dallo stesso tenore letterale dell'articolo da ultimo richiamato.

Vi si legge, invero, che a decorrere dall'anno scolastico 2006-2007 non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti. I posti vacanti di Dirigente Scolastico sono conferiti con incarico di reggenza. Alla copertura in via definitiva dei posti qualificati e ricogniti come vacanti all'inizio del menzionato anno scolastico si provvede attraverso una *peculiare* modalità dalla stessa norma indicata: ***essi sono riservati in via prioritaria*** ad un *apposito* corso-concorso per coloro che abbiano maturato, entro l'anno scolastico 2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza.

Scopo della norma è, dunque, quello di provvedere, ancorché nel rispetto della modalità concorsuale imposta dalla Carta Costituzionale e seguita dalla legge ordinaria, alla “sistemazione” di quelle peculiari situazioni lavorative create dal ricorso “all'incarico di presidenza” quale temporanea modalità di copertura di funzioni delicatissime quali quella di Dirigenza di un Istituto Scolastico. La qual

cosa ben vale a motivare e spiegare la deroga legislativamente introdotta alla più generale previsione riguardante il reclutamento dei Dirigenti Scolastici contenuta nel T.U. sul Pubblico Impiego. Va, infatti, evidenziato che i suddetti Dirigenti Incaricati sono stati già sottoposti a “selezione” in attuazione di diversi e appositi Bandi di concorso per incarichi di presidenza (i più recenti dei quali sono quelli pubblicati con O. M. n. 39/04 e n. 40/05) oltre ad aver svolto in concreto e per un tempo significativo l’incarico dirigenziale in questione, tutti elementi di fatto che valgono di per sé a fondare la legittima aspettativa al proseguimento di tale funzione.

La evidenziata deroga apportata dall’art. 1 *sexies* L. 43/05 all’art. 29 T.U. Pubblico Impiego appare, in un primo momento, pienamente recepita dal Bando di Concorso oggetto della presente impugnazione. Ed infatti, l’art. 1 del D.M. 3/10/06 decreta: “In attuazione dell’art. 1 *sexies* della L. 31marzo 2005 n. 43...è indetto un corso concorso...riservato a coloro che hanno effettivamente ricoperto per almeno un anno...le funzioni di preside incaricato...”. Ma poi, attraverso la previsione degli artt. 3 e 4 dello stesso decreto, al requisito di ammissione ora detto se ne aggiungono altri: all’art. 3 si prevede un esame di ammissione selettivo e preordinato al corso di formazione (illogico per chi ha già svolto per vari anni lo stesso ruolo senza demerito) e, all’art. 4, che tale personale docente ed educativo abbia “maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni nei rispettivi settori formativi...”, in tal modo recuperando quel requisito generale dettato dall’art. 29 del Testo Unico del Pubblico Impiego, che la legge 43/05 ha inteso superare proprio per rispondere alle peculiari esigenze di un concorso riservato, quale specifico

strumento per dare risposta alle legittime aspettative maturate dai Presidi Incaricati.

Dunque, il Bando che si impugna, agli artt. 1, 2,3 e 4, ovvero nella parte in cui aggiunge presupposti di ammissione al concorso non previsti dall'art. 1 *sexies* L. 43/05, si pone in violazione della norma in questione e si appalesa, perciò, illegittimo e come tale meritevole di annullamento.

In ogni caso, la circostanza che il concorso *de quo* sia stato riservato a tutti coloro che hanno ricoperto la funzione di Preside Incaricato per un periodo di tempo pari ad almeno un anno comporta certamente che il detto requisito debba essere considerato come il più significativo ai fini dell'ammissione al concorso stesso; diversamente la *ratio legis* risulterebbe snaturata e non rispettata. Non avrebbe, invero, senso bandire un concorso riservato ad una specifica situazione lavorativa, con la finalità di riconoscerne il ruolo attraverso l'attribuzione dei corrispondenti posto e qualifica, se poi tale intento non fosse recepito nella selezione come apposita modalità di essa. Modalità da intendersi nel senso che il requisito dell'anno di presidenza debba costituire l'unico richiesto per la partecipazione al corso-concorso, e conseguentemente come obbligo legale di ammissione ad esso di tutti coloro che tale requisito abbiano maturato.

2) Illegittimità del Bando per violazione di legge: contrarietà dell'art. 1 alla previsione dell'art. 1 *sexies* L. 31/03/2005 n. 43 nella parte in cui determina in 1.458 il numero dei posti complessivi oggetto del Bando stesso.

Violazione di legge per illegittima ed erronea applicazione dell'art. 29, 3° co., D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 (T.U. Pubblico Impiego).

Eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà tra presupposti, di fatto e di diritto, e clausola del bando contenuta all'art. 1, co. 2.

Nell'art. 1, co.2, del Bando di Concorso viene stabilito che il numero dei posti messi a concorso è di 1.458, riferito ad un prevedibile fabbisogno di Dirigenti Scolastici per il triennio 2006/2009.

Ma anche tale disposizione si appalesa non conforme alle previsioni normative vigenti in materia. Ad essere violata è ancora una volta la chiara previsione dell'art. 1 *sexies* L. 43/05, di cui, di contro, il Bando di Concorso in esame dovrebbe fare espressa esecuzione ed a cui dovrebbe dare piena attuazione. Si ricorda, infatti, che, come già riferito al fine di chiarire i presupposti per l'ammissione al concorso *de quo*, scopo precipuo della selezione concorsuale in questione è quello di porre a disposizione di coloro che, nell'utilizzo dei propri titoli e delle proprie competenze professionali, abbiano ricoperto i posti vacanti di Preside in attesa di quel corso - concorso che avrebbe loro finalmente dato la possibilità di uno stabile inserimento nel corrispondente ruolo, lo strumento atto alla formazione in vista del successivo reclutamento (è quanto recita, peraltro, l'art. 1 del Decreto Ministeriale impugnato).

Ora, ossia al momento indicato dall'art.1 *sexies* della L. 31/03/2005 n.43 all'inizio dell'anno scolastico 2006-2007, i posti ricoperti dai Presidi Incaricati sono circa 3.200. Se, dunque, lo scopo legislativamente previsto in base al più volte menzionato art. 1 *sexies* è quello di addivenire alla copertura dei posti vacanti con *prioritaria riserva* per i Presidi Incaricati, non si comprende come il bando di concorso abbia potuto imporre il contestato limite numerico.

Va, peraltro, considerato che l'istituto di cui si discute è quello non del consueto pubblico concorso, bensì quello del corso-concorso, la cui precipua funzione, così come la stessa denominazione composta suggerisce, è quella di porre in essere una selezione ai fini dell'accesso ad un corso di formazione, con fini selettivi, a conclusione del quale sarà stilata una graduatoria di merito in base alla quale si darà luogo alla copertura dei posti attualmente vacanti. Ne consegue che la eventuale specificazione di un numero di posti fondata su una previsione di fabbisogno triennale non ha alcun senso, soprattutto se utilizzata per limitare l'accesso al Corso.

Quest'ultimo non può che riguardare tutti gli attuali Presidi Incaricati, purché in possesso dell'unico requisito indicato all'art. 1, 1° co. del Decreto Ministeriale ed oggetto del precedente punto della presente trattazione. Ogni altra diversa interpretazione e disposizione finirebbe con il contraddire la lettera e la *ratio legis* dell'art. 1 *sexies*, L. 43/05.

Ma vi è di più: il numero di posti prescelto sembra inopinatamente rispondere al criterio di riservare ai potenziali partecipanti al concorso *de quo* il 50% dei posti disponibili. Se si considera, infatti, il rapporto tra i 1.458 posti di cui parla il Bando ed i circa 3.200 attualmente ricoperti dai Presidi Incaricati la proporzione sembra per l'appunto quella del 50%.

Tale rapporto appare però ingiustificatamente lesivo di norme di legge e perciò illegittimo, come tale, perciò, meritevole di essere posto nel nulla.

La contestata limitazione era stata prevista dall'art. 29, 3° co., T.U. 165/01 solo con riguardo alla copertura dei posti di Dirigente Scolastico da effettuarsi con il primo corso-concorso che, a seguito dell'entrata in vigore dello stesso Testo Unico, sarebbe stato bandito. Dunque, si trattava di una previsione eccezionale,

riferita a quella specifica situazione, ed in quanto tale non interpretabile estensivamente. Quello in esame non è certamente il primo corso-concorso cui fa richiamo l'art. 29, 3° co., che proprio per tale ragione risulta violato ovvero illegittimamente applicato dal Bando che si impugna allorché richiama il contestato 50%. Va, invero, ricordato che il primo concorso, secondo le modalità previste dall'art. 29, è stato bandito nel dicembre 2002 e si è regolarmente svolto. Ne consegue che una limitazione dei posti a concorso introdotta in ragione di detta norma del Testo Unico si appalesa del tutto ingiustificata in quanto contraria alle norme di legge e perciò nulla.

Se, dunque, alla luce di quanto sin qui riferito, nessuna previsione normativa può validamente essere invocata a sostegno delle disposizioni del Bando in tema di numero di posti da coprirsi, ne consegue che la scelta operata dalla P.A. nell'emanazione del Bando va ritenuta carente di adeguata motivazione e frutto di un chiaro travisamento dei presupposti su cui la stessa si fonda. Ancora una volta, infatti, occorre evidenziare che il Bando di Concorso in questione è stato emanato per far fronte alla necessità, divenuta ormai improrogabile, di dare una soluzione stabile e definitiva alla condizione ingiustificatamente precaria dei Presidi Incaricati. Perciò, ogni riduzione del numero di costoro, ai fini della partecipazione al concorso, non trovando alcuna adeguata motivazione, risulta affetta da eccesso di potere per difetto di motivazione e contraddittorietà manifesta rispetto ai presupposti su cui si fonda.

3) Eccesso di potere per l'introduzione dell'esame di ammissione disciplinato dall'art. 10 del Bando di Concorso.

L'art. 10 del D.M. 3 ottobre 2006 ha previsto che, per l'accesso al corso di formazione, gli aspiranti debbano affrontare un esame di ammissione.

Si tratta di una disposizione del tutto illegittima perché introdotta quale ulteriore ed ingiustificata forma di selezione a fronte di una previsione normativa che, come fin qui evidenziato, ha, di contro, la finalità di attribuire un'ampia possibilità (riserva in via prioritaria) di accesso agli attuali presidi *de facto* al ruolo dirigenziale.

L'irragionevolezza di tale impostazione è comprovata dal fatto che, nel dettare le modalità di formazione della graduatoria finale, il Bando finisce con il prevedere, come fossero due cose distinte, addirittura due graduatorie: quella degli ammessi al corso e quella di merito, stilata in base al rendimento durante il corso di formazione, (art. 17 del Bando impugnato). Si realizza in tal modo una ingiustificata duplicazione oltre che una illegittima disparità di trattamento.

4) Violazione di legge per contrarietà dell'art. 5, co. 3, del Bando di Concorso agli artt. 25, 29 e 35 del T.U. sul Pubblico Impiego.

Il Bando di Concorso, all'art. 5, co.3, stabilisce che “la domanda a pena di esclusione deve essere presentata in una sola regione a scelta del candidato e per i posti di un solo settore formativo, per il quale, dopo la nomina in ruolo, si siano maturati almeno sette anni di servizio...”. Si tratta di una limitazione non improduttiva di conseguenze, specie per i docenti che abbiano maturato il servizio nella scuola secondaria superiore, in cui i posti disponibili sono notevolmente più limitati rispetto a quelli della scuola primaria e secondaria inferiore.

Ancor più ingiustificata e discriminante, oltre che lesiva della legittima aspettativa di attribuzione del posto per cui si concorre, appare poi tale imposizione per coloro che abbiano maturato il detto requisito di anzianità in

entrambi i settori formativi, o ancor peggio, in un settore formativo diverso rispetto a quello in cui svolge o ha svolto il ruolo di Preside Incaricato.

Tale disposizione del bando è stata riproposta nonostante, ancorché con riferimento al concorso ordinario, il giudice amministrativo (TAR Piemonte, sent. n. 2485/06 del 14/06/06) avesse già dichiarato l'illegittimità di tale previsione e, per tale ragione, annullato le conseguenti graduatorie di merito e degli ammessi al corso di formazione.

Sta di fatto che dall'art. 25 D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 si evince il principio dell'unicità del ruolo dei Dirigenti Scolastici, senza distinzioni tra i Dirigenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e quelli della scuola secondaria di secondo grado. L'art. 29 dello stesso Decreto Legislativo disciplina le procedure per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici che si realizza, come nel caso di specie, mediante un corso concorso selettivo di formazione cui è ammesso il personale docente in possesso di una determinata anzianità di servizio. Il primo comma dell'art. 29 prevede, in conformità all'accennato principio di unicità del ruolo dirigenziale, che la selezione dei Dirigenti Scolastici avvenga solo tramite un corso-concorso selettivo di formazione e che, giusta il disposto del terzo comma, al termine delle prove di concorso deve essere formata una sola graduatoria dei candidati, senza distinzioni fondate sul settore.

Allorquando, dunque, le modalità adottate per l'ammissione dei concorrenti alla successiva fase della procedura selettiva comportino, invece, l'approvazione di due graduatorie, distinte in base al settore formativo di provenienza, tali modalità integrano un'ipotesi di illegittimità del Bando, poiché è causa di una ingiusta lesione degli interessi dei ricorrenti, dal momento che essi, potendo concorrere in

assenza di tale impropria distinzione avrebbero più possibilità di utile collocazione all'interno della procedura concorsuale.

Tale è la conclusione cui è pervenuto nella menzionata sentenza il TAR Piemonte, il quale, peraltro, ha ritenuto che “ulteriori elementi di valenza esegetica si traggano dal raffronto tra il disposto del co. 3, terzo periodo, e del co. 5, terzo periodo, dell'art. 29, D. Lgs. n. 165/2001. La prima disposizione, che disciplina l'ammissione al corso di formazione dei ricorrenti che hanno superato le prove concorsuali, fa espresso riferimento alla graduatoria del concorso di ammissione, laddove l'uso del sostantivo singolare significa che deve essere approvata una graduatoria unica (anche in conseguenza del fatto che tutti i concorrenti sostengono le medesime prove concorsuali) nella quale, applicando rigidamente il criterio meritocratico, i candidati sono inseriti in ordine decrescente, sulla base dei voti riportati nelle prove concorsuali, senza distinzioni correlate al settore formativo di provenienza. Il successivo quinto comma, che si occupa dell'assunzione dei vincitori, parla, invece, di graduatorie definitive. La riscontrata variazione grammaticale impone di formare, a conclusione del corso-concorso, due graduatorie, una per la scuola primaria e secondaria di primo grado e una per la scuola secondaria di secondo grado”.

“In conclusione: la corretta articolazione della procedura selettiva richiede che, al termine delle prove concorsuali, i candidati utilmente collocati nell'unica graduatoria siano chiamati ad optare, nei limiti delle disponibilità esistenti, per un posto della scuola primaria e secondaria di primo grado ovvero della scuola secondaria di secondo grado”.

La differente soluzione adottata dall'impugnato Bando di Concorso, all'art. 5, oltre ad essere illegittima per violazione dell'art. 29, D. Lgs. n. 165/2001, appare viziata da evidenti profili di illogicità e di grave ingiustizia.

Sul punto, la pronuncia del TAR Piemonte che si illustra ha, altresì, evidenziato la circostanza secondo la quale le prove concorsuali siano identiche per tutti i candidati; per cui, la formazione di graduatorie distinte in base al settore formativo di provenienza si pone in contraddizione logica con il carattere di unitarietà delle fasi della procedura concorsuale, con il rischio di determinare una ingiustificata disparità di trattamento a danno dei candidati provenienti da un settore formativo rispetto al quale vi sia un minor numero di posti da coprire.

5) Eccesso di potere: illegittimi dequalificazione e demansionamento.

Come noto, la “contrattualizzazione” del pubblico impiego ha comportato l'applicazione al rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di enti pubblici dei più significativi istituti propri del rapporto di lavoro privato, tra i quali deve certamente annoverarsi quello disciplinato dall'art. 2103 cod. civ.. Questo stabilisce il diritto del prestatore di lavoro ad essere adibito a mansioni corrispondenti o equivalenti alle ultime effettivamente svolte. Nel caso, poi, di assegnazione a mansioni superiori prevede che l'assegnazione stessa del prestatore divenga definitiva dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi.

Ora, poiché la previsione su riportata non trova applicazione, nel nostro ordinamento, con riferimento alle posizioni dirigenziali, quali sono quelle oggetto del presente ricorso, si comprende come, laddove queste ultime non trovassero adeguata considerazione e sistemazione attraverso il sistema concorsuale, la loro tutela subirebbe una illegittima ed ingiustificata

compressione, tale da configurare una chiara lesione del divieto di disparità di trattamento sancito dalla Carta Costituzionale all'art. 3. Ed invero, se nemmeno per il tramite della ridetta procedura concorsuale i diritti alla conservazione della qualifica e del corrispondente posto, acquisiti attraverso l'espletamento delle mansioni superiori, fossero salvaguardati, i ricorrenti risulterebbero del tutto illegittimamente destinatari di un trattamento più sfavorevole, rispetto a qualunque altra categoria di pubblici dipendenti.

Va, da ultimo, considerato che le posizioni dei Presidi Incaricati sono state ricoperte per un numero di anni ben superiore al solo anno richiesto dal Bando di Concorso come requisito indispensabile per la partecipazione ad esso. Tanto in forza del criterio sancito dall'art. 19, co. 2, del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165, come modificato dall'art. 14 *sexies* del D.L. 30/06/2005 n. 115, convertito in L. 17/08/2005 n. 168, a mente del quale la durata degli incarichi dirigenziali "non può essere inferiore a tre anni...". La piena applicazione di tale norma all'interno della Pubblica Amministrazione è stata ribadita dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia – che se ne è occupata con riguardo al conferimento di un incarico nominale di direzione scolastica nell'adunanza plenaria del 04/08/2006.

Da tutti tali elementi si desume che un improprio e limitante utilizzo dello strumento concorsuale in esame comporterebbe la compressione, se non l'elisione definitiva, dei diritti maturati dagli odierni ricorrenti per aver ricoperto per un significativo numero di anni l'incarico dirigenziale di presidenza di un istituto scolastico. E ciò senza possibilità, per le ragioni giuridiche ora dette, di una diversa purché equivalente collocazione di servizio, la qual cosa comporterebbe un'inevitabile dequalificazione e demansionamento dei ricorrenti.

Istanza cautelare e di sospensiva.

I ricorrenti hanno interesse alla sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato nella parte in cui, agli artt. 1, 2, 3 4, 5 e 10, illegittimamente: prevede requisiti di partecipazione non richiesti dalla legge; limita i posti disponibili e impone una fase preselettiva, ed al conseguente inserimento, in via cautelare e d'urgenza, nel novero degli ammessi a partecipare al corso, indipendentemente dall'esito dell'illegittima preselezione, in attesa della pronuncia di merito. Ed invero, sussistono i presupposti di legge, richiesti dall'art. 21 L. TAR, per ottenere l'adozione di tali decisioni.

Sussiste, in primo luogo, il *fumus boni juris* per quanto evidenziato nel presente ricorso.

Sussiste, altresì, il **pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile** derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso. Ciò in quanto, con apposita Nota del 23 ottobre 2006 Prot. n. 1271 del Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per il Personale della Scuola - Ufficio II, che si produrrà in copia all'atto dell'iscrizione a ruolo, è stata prevista la possibilità di dare decorrenza anticipata alla disposizione normativa dell'art. 1 *sexies*, per cui è probabile che i corsi di formazione oggetto dell'impugnato Bando abbiano inizio entro il corrente anno.

Dunque, i ricorrenti hanno interesse a vedersi inserire, in forza di un provvedimento cautelare, tra gli ammessi al concorso e a partecipare al corso di formazione, ancorché con riserva, in attesa della decisione di merito di codesto Ecc.mo TAR. , indipendentemente dall'esito della fase preselettiva. Se, infatti, i posti a concorso venissero attribuiti in attuazione delle impugnite disposizioni, i ricorrenti vedrebbero compromessa ogni possibilità di ottenimento del posto di

lavoro di ruolo cui legittimamente aspirano per aver maturato i requisiti di servizio effettivo in incarichi di presidenza. Va peraltro evidenziato che una illegittima esclusione degli odierni aspiranti dai corsi oggetto del Bando, li priverebbe in modo definitivo della possibilità di accedere in modo stabile a quel livello dirigenziale che sino ad ora hanno gestito ed espletato. Ciò in quanto, come riferito in punto di diritto, la norma legislativa in cui il Bando di Concorso trova il suo fondamento, ovvero l'art. 1 *sexies* della L. 43/05, costituisce norma derogatoria e specificamente atta a consentire una particolare considerazione proprio delle posizioni lavorative dei Presidi Incaricati. Decorsa ogni operatività di detta normativa, tornerebbe a espandersi l'efficacia del concorso ordinario, la cui graduatoria costituirebbe fonte di attingimento per la copertura dei posti dirigenziali in questione.

Sussistendo i segnalati motivi d'urgenza si fa istanza affinché l'Ecc.mo Tar adito voglia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, decimo comma, L. TAR, definire il giudizio nel merito a norma dell'art. 26, dichiarando la manifesta fondatezza del ricorso, ovvero, in subordine, adottando la misura cautelare richiesta, e dunque ammettendo con riserva i ricorrenti al corso di formazione indipendentemente dall'esito della prova preselettiva.

Tanto premesso, i ricorrenti, generalizzati, rappresentati e difesi come in epigrafe,

concludono

formulando istanza cautelare preliminare affinché l'Ill.mo Presidente del TAR adito voglia, con apposito decreto in via provvisoria ed in attesa della pronuncia sull'istanza cautelare in Camera di Consiglio, disporre l'ammissione al corso – concorso dei ricorrenti con riserva, con le modalità indicate nella narrativa del

presente atto, in quanto sussistono i motivi di particolare gravità e urgenza richiesti dall'art. 21 L. TAR stante l'approssimarsi del concreto svolgimento del concorso bandito;

e chiedendo che l'Ecc.mo TAR adito, in accoglimento del presente ricorso e respinto ogni contrario argomento, voglia così provvedere:

- in via preliminare, in accoglimento della formulata istanza cautelare, definire il giudizio di merito a norma dell'art. 26, L. TAR, dichiarando la manifesta fondatezza del ricorso, ovvero, in subordine, in accoglimento dell'istanza cautelare formulata, disporre ed ordinare l'ammissione con riserva dei ricorrenti al corso di formazione oggetto del concorso bandito, con le modalità indicate nella narrativa del presente atto, in attesa della decisione di merito sul presente ricorso; in ulteriore subordine, e sempre in via cautelare, disporre la sospensione dell'efficacia del Bando di Concorso con riferimento agli articoli oggetto della presente impugnazione, in attesa che la decisione di merito sul presente ricorso pronunci sulla legittimità delle norme del bando contestate;

- nel merito, in accoglimento del ricorso e per i motivi ivi adottati, dichiarare illegittimo e per l'effetto annullare il provvedimento impugnato nella parte in cui, del tutto illegittimamente, impone requisiti di ammissione contrari alla legge e viziati, oltre che da violazione di legge, da eccesso di potere, e specificamente: artt. 1, 3, 4, 5, 10 nella parte in cui introducono requisiti di partecipazione al concorso non conformi alla legge e carenti di motivazione per le ragioni addotte in narrativa, oltre che fondati su erronei presupposti, per le ragioni di fatto e diritto esposte in narrativa.

Si produrrà all'atto dell'iscrizione a ruolo: copia del provvedimento impugnato;
copia nota del 23 ottobre 2006 Prot. n. 1271 del Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il Personale della Scuola - Ufficio II.

Bari, 24 novembre 2006

Avv. Mariantonietta Zingrillo

Avv. Vito Lacoppola

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEZIONE TERZA BIS

Registro Ordinanze:

Registro Generale: 11956/2006

nelle persone dei Signori:

SAVERIO CORASANITI Presidente, relatore

GIULIO AMADIO Cons.

MASSIMO LUCIANO CALVERI Cons.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **08 Gennaio 2007**

Visto il ricorso 11956/2006 proposto da:

[OMISSIS]

rappresentato e difeso da:

LACOPPOLA AVV. VITO

ZINGRILLO AVV. MARIANTONIETTA

con domicilio eletto in ROMA

VIA PO, 22

presso

GIAMMARIA AVV. PIERLUIGI

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

- del bando del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici per l'a.s. 2006/2007;

- di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Nominato relatore il Consigliere Saverio Corasaniti e uditi alla Camera di Consiglio dell'8 gennaio 2007 gli avvocati come da verbale;

Ritenuto che non sussistono le ragioni richieste dalla legge per l'accoglimento della domanda cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III Bis, respinge la suindicata domanda cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Autorità Amministrativa ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio dell'8 gennaio 2007.

Saverio Corasaniti

Presidente, relatore